



Istituto comprensivo di Casal Velino

Via Quattro Ponti, 3 - 84040 - Casal Velino (SA) - SAIC8AN005 - CF 84001620651

Telefax 0974 907118 SAIC8AN005@istruzione.it – SAIC8AN005@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.icscasalvelino.gov.it

Prot. n. 4219/A19

Casal Velino, 05/10/2016

**Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori dei alunni**

**dell'Istituto Comprensivo
di Casal Velino**

OGGETTO: elezione suppletive organi Consiglio di Istituto.

VISTA la delibera della Regione Campania n° 20 del 26/01/2016 e n° 53 del 15/02/2016 – Piano di dimensionamento della rete Scolastica;

VISTA la circolare ministeriale prot. n° 0010629 del 21/09/2016 – elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica;

VISTA la circolare dell'USR per la Campania prot. n° 0013881 del 27/09/2016;

CONSIDERATO che dall'1/09/2016 l'I.C. di Pollica ha assunto una sua autonomia;

CONSIDERATO che bisogna procedere alle elezioni suppletive per sostituire i componenti del C.D.I., attualmente in servizio presso l'I.C. di Pollica e decaduti in seguito al dimensionamento;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

comunica che nei giorni 13 e 14 novembre 2016 si voterà per le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto dei seguenti membri:

- Componente Docenti n. 1 rappresentanti;
- Componente Genitori n. 2 rappresentanti;
- Componente ATA n. 2 rappresentanti.

Voteranno per le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto tutti i docenti ed il personale ATA di ruolo o con incarico di supplenza annuale (fino al 31/08/2017).

- i docenti e il personale ATA dell'I.C. di Casal Velino della scuola sec. di I°, dell'Infanzia e primarie voteranno nel seggio N. 1 di Bivio di Acquavella.
- I genitori voteranno nei plessi dove frequenta il proprio figlio. I genitori con più figli frequentanti, voteranno nel plesso dove frequenta il figlio maggiore.

Le operazioni di voto si svolgeranno:

DOMENICA 13 novembre 2016 dalle ore 08,00 alle ore 12,00

LUNEDÌ 14 novembre 2016 dalle ore 08,00 alle ore 13,30.

Le liste dei candidati sono affisse all'albo e saranno inviate ai seggi elettorali all'atto dell'insediamento.

Si ricorda che il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore. Le preferenze, per le componenti genitori e docenti, nel numero di due, e per il personale ATA nel numero di una, potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo dei candidati prestampati sulla scheda (art. 40 dell'O.M. 15.07.1991 n. 215).

Non è ammesso l'esercizio del voto per delega.

Al fine di consentire la presentazione delle liste dei candidati entro i termini di legge – 25 ottobre 2016 (ore 9 del ventesimo giorno alle ore 12 del quindicesimo dalle elezioni) si riportano di seguito gli articoli n. 32 – 33 - 34 – 35 dell'ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215:

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a

dieci;

- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 33 - Esposizione delle liste

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Art. 34 - Verifica della regolarità delle liste

1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;

b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.

3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.

5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

Sicuri per la fattiva e costruttiva partecipazione alle operazioni di voto si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Massanova

Firma autografa omissa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993